

Disciplina delle iscrizioni e contribuzioni dovute al Fondo (biennio 2024-2025)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare definisce le condizioni relative all'iscrizione e al correlato versamento della contribuzione a Sanifonds Trentino, in attuazione del Contratto Integrativo Provinciale del 30.01.2023 e in coerenza con lo Statuto e il Regolamento generale del Fondo.

ART. 2 - ISCRIZIONE AL FONDO

a) L'intero processo di iscrizione al Fondo è descritto dettagliatamente – anche nelle sue componenti tecniche e informatiche – nel Manuale di Adesione pubblicato sul sito web.

b) Piattaforma

Le procedure di iscrizione sono completamente digitalizzate, mediante la previsione di:

- un'Area riservata dedicata alle aziende: aziende.sfturismo.it
- un'Area riservata dedicata ai consulenti del lavoro e ai centri di elaborazione paghe (cd. Intermediari): intermediari.sfturismo.it

c) Aziende e Intermediari

Le aziende trentine cui si applica il CIP di cui all'art.1 sono tenute ad aderire al Fondo e ad iscrivere i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato (full-time, part-time, apprendistato).

Le aziende possono accedere all'Area riservata effettuando la procedura di Prima Registrazione sul sito web dedicato all'iniziativa.

Gli Intermediari devono effettuare la registrazione all'Area riservata per poter accedere e associare le Aziende loro assistite.

d) Modalità di iscrizione e aggiornamento

Le Aziende o gli Intermediari sono tenuti ad aggiornare l'elenco degli Iscritti al Fondo (cd. Anagrafiche). L'aggiornamento delle anagrafiche viene effettuato direttamente dall'Area riservata.

ART. 3 – VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

- a) La contribuzione annua pro capite è fissata in € 49.
- b) Le Aziende che aderiscono – in attuazione del contratto menzionato al precedente art.1 – a Sanifonds Trentino sono tenute ad effettuare il versamento delle quote contributive.
- c) A chiusura del relativo periodo di comunicazione dei dipendenti, verranno generate e comunicate alle aziende le quote contributive da versare. Dette quote saranno calcolate dal Fondo , per ogni dipendente iscritto, in base al seguente criterio di imputazione: rateo contributivo mensile, pari a 4,08 euro (ossia 49 euro annuali/12 mensilità) x numero mesi inclusi nel periodo di comunicazione (ad es., nel caso delle comunicazioni trimestrali : 4.08 € x 3 mesi = 12,24 € per dipendente)

ART. 4 – TEMPISTICHE DI CARICAMENTO DELLE ANAGRAFICHE ISCRITTI E DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

- a) Iscrizione iniziale (08 gennaio 2024 – 31 marzo 2024) e versamento della contribuzione a fronte dell'iscrizione iniziale

Dall'8 gennaio al 31 marzo 2024 dovranno essere comunicati al Fondo i nominativi dei dipendenti aventi diritto alla copertura sanitaria, e che quindi a partire dal 2024 risulteranno iscritti per la prima volta a Sanifonds.

Con riferimento all'iscrizione iniziale di cui al precedente punto a), la scadenza per il versamento della quota è il 30 aprile 2024.

Dipendenti assunti	Periodo comunicazione al Fondo	Versamento quota
Entro il 31 marzo 2024	Dal 08 gennaio al 31 marzo 2024	01-30 Aprile 2024

- b) Iscrizione dei lavoratori assunti successivamente – cd “variazioni” - e versamento delle correlate contribuzioni

L'aggiornamento dell'anagrafica dipendenti, con le variazioni scaturenti da nuove assunzioni o da cessazione di dipendenti precedentemente iscritti, e il conseguente versamento della contribuzione dovuta al Fondo, avverranno secondo la tempistica riportata in tabella:

Dipendenti assunti	Periodo comunicazione al Fondo	Versamento quota
Aprile – maggio – giugno	Dal 01 al 31 Luglio 2024	01 - 31 Agosto 2024
Da luglio a dicembre 2024	Dal 01 al 31 Gennaio 2025	01-28 Febbraio 2025

ART. 5 - NORME IN CASO DI OMESSA O RITARDATA CONTRIBUZIONE

- a) Il Fondo, in caso di riscontrata inesattezza o incompletezza del versamento, informerà tempestivamente l'Azienda e/o l'Intermediario delegato ai fini della regolarizzazione.
- b) La regolarizzazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma a), trascorso il quale il Fondo provvederà alla sospensione delle prestazioni sanitarie, dandone formale comunicazione all'azienda e ai dipendenti iscritti.
- c) L'erogazione delle prestazioni sarà immediatamente ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione, con effetto retroattivo. La regolarizzazione deve avvenire entro e non oltre i 6 mesi dalla scadenza dell'ultimo pagamento omesso.

ART. 6 - MODIFICHE AL PRESENTE DISCIPLINARE

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme dello Statuto e del Regolamento generale del Fondo, entrambi disponibili sul sito www.sanifonds.tn.it